

155.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	3340	Risoluzione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	3341
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	3340	Missioni vevoli nella seduta del 16 marzo 1993	3339
Disegno di legge di conversione n. 2313: (Articolo unico del disegno di legge)	3287	Ministro di grazia e giustizia (Trasmissione di documento)	3340
(Articoli del relativo decreto-legge)	3298	Mozioni e risoluzioni concernenti la moralizzazione della vita pubblica	3261
(Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8)	3288	Nomina ministeriale (Comunicazione)	3340
(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	3324	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	3340
Disegno di legge di ratifica n. 2239 (Articoli)	3335	Proposta di legge (Trasmissione dal Senato) ..	3339
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	3339	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	3340
		ERRATA CORRIGE	3341

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*MOZIONI BATTISTUZZI ED ALTRI (N. 1-00072), FERRI ED ALTRI (N. 1-00149), NOVELLI ED ALTRI (N. 1-00155), BOSSI ED ALTRI (N. 1-00150), LA GANGA ED ALTRI (N. 1-00152), TATARELLA ED ALTRI (N. 1-00153), OCCHETTO ED ALTRI (N. 1-00154), GERARDO BIANCO ED ALTRI (N. 1-00156), LUCIO MAGRI ED ALTRI (N. 1-00157), RONCHI ED ALTRI (1-00158), PANNELLA ED ALTRI (N. 1-00159), GIUSEPPE GALASSO ED ALTRI (N. 1-00160) E RISOLUZIONI D'ALEMA ED ALTRI (N. 6-00023), SAVINO ED ALTRI (N. 6-00024), BIRICOTTI GUERRIERI ED ALTRI (N. 6-00025) E GERARDO BIANCO ED ALTRI (N. 6-00026), CONCERNENTI
LA MORALIZZAZIONE DELLA VITA PUBBLICA*

La Camera,

sottolineato che le recenti inchieste giudiziarie stanno dimostrando come per lunghi anni si sia affermato un regime occulto ed illecito di finanziamento ai partiti politici, in aggiunta a quello di cui alla legislazione formale, e, in generale, di scorretta gestione della cosa pubblica a fini di interessi personali;

rilevato che tale regime ha provocato effetti distorti nelle competizioni politiche (soprattutto a livello locale), nell'aggiudicazione degli appalti e nella stessa correttezza della vita amministrativa;

evidenziato che in molte zone del Paese la prassi dei reati di peculato, appropriazione indebita, ricettazione, concussione e corruzione ha raggiunto dimensioni tali da far ipotizzare il diffondersi di una sorta di « corruzione ambientale »;

considerato che negli ultimi anni sempre maggiormente la competizione partitica ed individuale è apparsa condizionata dal fattore economico, con il conseguente dilagare della tentazione di reperire mezzi finanziari per fini politici, in modo lecito od illecito, alterando, in violazione dell'articolo 49 della Costituzione, il libero concorso dei cittadini a determinare la politica nazionale;

constatato che nel Paese sta emergendo una seconda « società incivile », costituita dal diffondersi della microcriminalità, della delinquenza giovanile ed in generale della cultura dell'illegalità, fatti alimentati dalla crisi dei partiti e della

stessa politica intesa come cura degli interessi generali;

richiamate le profonde e diffuse aspettative della collettività nazionale affinché dal Parlamento venga lanciato un segnale preciso, efficace e concreto circa la volontà di intervenire su tale « circolo vizioso » di tipo politico-clientelare-affaristico;

constatato come non abbia avuto seguito il concorde indirizzo emerso in sede di approvazione della legge n. 195 del 1974, sul finanziamento pubblico dei partiti per far seguire al provvedimento altre iniziative legislative tendenti in particolare ad una revisione organica dei criteri con cui agisce il cosiddetto sottogoverno e del sistema delle incompatibilità;

ritenuto che comunque sia necessario proseguire nella direzione già intrapresa all'inizio della legislatura, che ha già visto i seguenti risultati: la riforma delle immunità parlamentari già approvata da un ramo del Parlamento; maggior rigore in materia di autorizzazioni a procedere; l'impegno del Governo circa la revisione a brevissimo termine della normativa sugli appalti; l'esame delle proposte riguardanti l'elezione diretta del sindaco; l'attivazione di una Commissione parlamentare per le riforme istituzionali;

espressa la profonda convinzione che l'ordinamento democratico della Repubblica debba essere salvaguardato e rafforzato mediante radicali e coraggiose riforme legislative idonee a dare adeguata soluzione ai vari e complessi problemi rientranti nella cosiddetta « questione

morale », sui quali maggiormente s'incen- tra il malessere della collettività nei suoi rapporti con le istituzioni e gli organismi politici,

si impegna

ad affrontare con priorità assoluta i provvedimenti legislativi attinenti alla cosiddetta « questione morale », con particolare riguardo ai seguenti problemi:

revisione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e sul rimborso delle spese elettorali;

disciplina e controllo delle spese elettorali dei partiti e dei candidati e certificazione dei bilanci dei partiti;

disciplina della personalità giuridica dei partiti e dei sindacati;

revisione della normativa concernente l'indennità parlamentare, la ineleggibilità e le incompatibilità;

attribuzione alla Corte costituzionale della verifica dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento;

revisione delle norme riguardanti le dichiarazioni patrimoniali degli eletti e degli amministratori pubblici;

estensione alle elezioni politiche dell'istituto della non candidabilità, previsto in materia di consultazioni amministrative dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

norme per il controllo sulle nomine negli enti pubblici e sulle nomine di amministratori e sindaci nelle società a partecipazione statale e riforma del Comitato regionale di controllo (Co.Re.Co.), sottraendolo alle designazioni politiche;

revisione della normativa sugli appalti, anche alla luce di atti normativi comunitari;

definizione di strumenti per il controllo e per la eventuale avocazione di profitti illeciti derivanti da attività politiche e amministrative;

nuova disciplina dello *status*, delle funzioni e delle responsabilità dei pubblici dipendenti e impegno al Governo per il sollecito completamento delle norme di attuazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(1-00072) « Battistuzzi, Patuelli, Sterpa, Zanone, Marcucci, Dalla Via, Martucci ».

(15 settembre 1992).

La Camera,

considerato che non solo nella vita istituzionale del Paese ma anche nella coscienza individuale e collettiva della gente la questione morale ha acquistato una forte centralità ed una priorità assoluta che richiedono risposte credibili ed immediate dalla politica, sia attraverso un diverso ruolo dei poteri dello Stato e, quindi, delle istituzioni, sia attraverso un profondo rinnovamento dei partiti;

considerato che, pertanto, la questione morale è certamente questione giustizia ma è diventata conseguentemente questione politica e che, quindi, deve essere affrontata attraverso un dibattito approfondito che sappia peraltro individuare con chiarezza le regole giuste da tradurre in un sistema normativo nuovo, credibile ed idoneo a risolvere i problemi più significativi per dare al rapporto cittadino-istituzioni spazi di libertà più trasparenti e tali da non permettere prevaricazioni o serrate di potere negativo;

considerato che l'inerzia o i ritardi del legislatore finiscono per incidere negativamente sulla vita di relazione, turbata sempre di più dalla perversa logica del sospetto e della paura, aggravando la già precaria e difficile situazione economica e, quindi, l'occupazione che sta subendo una drammatica flessione;

ritenuto che la questione morale nasce da un sistema logoro ed avvelenato da un pesante intreccio di connivenze tra alcune degenerazioni del sistema partitico

nella pubblica amministrazione ed un certo mondo imprenditoriale che ha finito per favorire negativamente l'occupazione, da parte di una malintesa politica di spazi istituzionali non propri facendo prevalere e vincere interessi di parte non sempre leciti a danno degli interessi generali della popolazione e dello stato di diritto;

ritenuto che, conseguentemente, si è venuto a condizionare progressivamente parte del libero consenso del cittadino nel momento delicato del voto e a incrinare pesantemente quel necessario rapporto di fiducia che deve esistere tra società civile, politica e pubblica amministrazione instaurando un sistema di fatto parallelo a quello di diritto aggravato da metodi ed organizzazioni mafiose che si sono infiltrate nelle istituzioni bloccando e monopolizzando per anni settori pubblici e parapubblici, condizionando la libera concorrenza ed il libero accesso alle gare di appalti, forniture e servizi e determinando un disavanzo economico che ha messo l'Italia alle corde non solo in campo nazionale, ma anche in quello internazionale e comunitario;

ritenuto che, da un lato, la coraggiosa opera della magistratura deve avere il supporto di tutte le istituzioni che ne devono garantire indipendenza, autonomia ed imparzialità e che non deve essere lasciata sola ed isolata, ma che, dall'altro, ogni istituzione deve svolgere fino in fondo il proprio ruolo con la stessa intensità e con lo stesso coraggio e che, in particolare il Parlamento, quale espressione della sovranità popolare, non deve lasciarsi delegittimare di fatto da strumentalizzazioni e demagogie che giocano allo sfascio impedendo quel rinnovamento equilibrato e graduale che eviti che, alla fine, a pagare sia proprio il cittadino onesto che vuole credere nello Stato democratico e vuole avere il proprio e giusto spazio di libertà, in coerenza con una linea che la socialdemocrazia italiana ed europea ha sempre perseguito con linearità e con coerenza assumendo spesso ini-

ziative critiche in tal senso, anche sul fronte governativo, di cui ha fatto e fa parte solo per senso di responsabilità,

si impegna:

nel quadro della propria attività legislativa, ad attribuire priorità assoluta alle seguenti iniziative:

1) prevedere e attuare regole nuove per un'aggiornata ridefinizione della discrezionalità amministrativa idonea a delineare compiti, poteri e limiti rispettivamente della pubblica amministrazione, della giustizia amministrativa e di quella ordinaria individuando:

a) un sistema di controlli interni ed esterni negli atti della pubblica amministrazione più agili, meno politicizzati e soprattutto più efficaci, istituzionalizzando le sezioni regionali della Corte dei conti per le quali prevedere un ufficio di procura con potere di impugnazione di fronte agli organi di giustizia amministrativa degli atti delle pubbliche amministrazioni che siano ritenuti illegittimi per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, fermi restando i poteri del procuratore generale per l'azione di responsabilità;

b) in questa impostazione, la possibilità per il giudice penale attraverso la stabilita pregiudizialità processuale, anche sulla base di esperienze di altri Paesi, di avvalersi ai fini dei reati di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 323, 324 e 328, degli accertamenti e del giudice amministrativo contabile. Ciò con riguardo a quelle patologie dell'attività amministrativa in cui l'accertamento da parte del giudice amministrativo o contabile trova supporto in una specificità di esperienza e di professionalità che appare utile anche per il giudizio rimesso alla magistratura penale;

2) individuare e varare regole di massima trasparenza, nel quadro della normativa comunitaria, per l'economia nazionale oggi indubbiamente indebolita, al

fine di aprire nuove prospettive al nostro mercato e di incentivare una ripresa che possa essere il presupposto ideale per ricostruire una più credibile vita di relazione;

3) prevedere tra le varie regole da introdurre, una revisione della normativa sugli appalti di opere pubbliche, forniture e di servizi, anche alla luce delle direttive CEE che consentano tra le varie regole da introdurre:

a) un reale accertamento della consistenza dell'impresa e dell'affidabilità dell'appaltatore attraverso il rapporto capitale-forza lavorativa;

b) l'accesso alle gare, anche dei soggetti di impresa piccola e media, più attraverso il frazionamento dei lotti che non attraverso l'associazione di imprese, che sino ad oggi ha fornito l'alibi per cordate « iugulatorie » verso i soggetti più deboli, limitando fortemente il subappalto, circoscrivendolo ad ipotesi tassative e specialistiche ed individuando le regole idonee affinché l'aggiudicazione di un lotto non costituisca titolo per altro lotto;

c) limitando e circoscrivendo ad ipotesi tassative l'ammissibilità delle varianti in corso d'opera;

4) introdurre una normativa sul finanziamento della politica che elimini il doppio binario pubblico-privato previsto dalla legge vigente, legiferando tempestivamente tenendo conto della scadenza referendum oppure dando indirizzi e principi generali che consentano al Governo di adottare adeguati provvedimenti, doppio binario che ha permesso l'instaurarsi di una prassi illegittima sempre più diffusa e tollerata, ma divenuta nel tempo sistema e che ha lasciato spazi preoccupanti anche a chi, invece di finanziare il partito o la propria espressione politica, ha arricchito illecitamente solo se stesso, favorendo situazioni prevaricatrici e facili corruttele prevedendo:

a) un sistema che garantisca ai partiti da parte dello Stato, da un lato, servizi di sede, di funzionalità minima, di

informazione e di comunicazione, e nello stesso tempo, solo i finanziamenti necessari privati e trasparenti con previsione di un tetto sia per la propaganda elettorale sia per quella politica generale;

b) un quadro di regole che spinga i partiti ad aprirsi alle forze sociali e culturali del Paese attraverso aggregazioni e confronti in modo da porre anche il candidato in condizioni di rapporto diretto e reale con gli elettori, limitando le spese elettorali e favorendone un'integrazione quotidiana della realtà sociale;

5) attivare forme di finanziamento nazionale e comunitario per l'imprenditoria ed, in genere, l'industria favorendone la ripresa rapida dell'occupazione, individuando prioritariamente obiettivi di tutela dei valori ambientali reali e non fittizi del territorio ed istituendo un sistema di controllo del fenomeno della privatizzazione per evitare che, distratti da « Tangentopoli », non sia questo a rappresentare una sacca di illeciti o distorti finanziamenti di cui accorgersi troppo tardi,

impegna il Governo:

ad attuare il programma espresso in occasione della discussione sulla fiducia al Governo intervenendo d'intesa con il Parlamento sui punti sopraindicati con la massima urgenza e prima che il sistema degeneri ancora di più, favorendo gli spazi della programmazione del controllo e limitando quelli della gestione diretta delle risorse;

a tener conto delle direttive comunitarie sempre più forti e trainanti per farci uscire dall'immobilismo e dall'isolamento politico istituzionale nell'area mediterranea, riferendo al Parlamento sull'attuazione nei tempi previsti, di programmi di cooperative e di solidarietà;

ad affrontare una politica estera più dinamica e più utile per l'integrazione delle risorse umane e materiali, attivando iniziative economiche e finanziarie idonee

a coprire il *deficit* pubblico e ad accentuare la partecipazione dell'Italia ai programmi comunitari ed internazionali.

(1-00149) « Ferri, Vizzini, De Paoli, Antonio Bruno, Cariglia, Ciampaglia, Costi, Ferrauto, Occhipinti, Pappalardo, Romeo ».

(4 marzo 1993).

La Camera,

considerata la « difficile e drammatica » crisi politica, istituzionale e morale che il Paese sta vivendo;

considerata la grave crisi economica e occupazionale e le forti tensioni sociali alle quali la maggioranza dell'attuale Parlamento non è assolutamente in grado di dare risposte concrete;

considerato che a seguito di indagini di carattere giudiziario che interessano tutto il territorio nazionale è venuto alla luce un sistema di corruzione coinvolgente forze politiche, apparati della pubblica amministrazione, imprenditoria privata e di Stato;

considerato che dopo il voto del 5-6 aprile 1992, attraverso il quale è stato legittimato l'attuale Parlamento, si sono verificati clamorosi fatti giudiziari che hanno coinvolto un numero rilevante di membri delle due Camere per reati di corruzione, di concussione, di ricettazione, di associazione a delinquere, e per la violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti;

considerato che l'attuale XI legislatura avrebbe dovuto, in base alle indicazioni dell'elettorato, mettere mano alle riforme istituzionali ed elettorali, mentre la travagliata vita dell'apposita Commissione parlamentare bicamerale per le riforme istituzionali ha dimostrato di fatto l'impossibilità da parte dell'attuale Parlamento di varare una reale riforma, avendo nel suo seno forze chiaramente legate al regime morente;

considerato che agli occhi di tutta l'opinione pubblica nazionale l'attuale Parlamento si presenta in termini di forte discredito;

considerato che il perdurare della devastante situazione politica e morale accresce nei cittadini uno stato di totale sfiducia nelle istituzioni tale da mettere a rischio la tenuta democratica del Paese e la stessa convivenza civile;

considerata la necessità inderogabile per le stesse forze politiche di produrre un radicale rinnovamento delle loro rappresentanze a partire dal Parlamento nazionale, attraverso un sollecito ricorso al corpo elettorale che consenta anche di dar vita ad un'Assemblea con carattere costituente,

giudica comunque necessario:

dare assoluta priorità ad un confronto sulle seguenti proposte di riforma:

1) abolizione dell'immunità parlamentare;

2) riduzione drastica del numero dei parlamentari;

3) una riforma elettorale che determini una netta distinzione tra legislativo ed esecutivo e sancisca il principio dell'incompatibilità tra l'incarico governativo e il mandato parlamentare;

4) differenziazione dei ruoli delle due Camere;

5) riforma dello statuto giuridico dei partiti politici;

6) introduzione di nuove norme etiche in materia di incompatibilità e inleggibilità nelle assemblee elettive;

7) riforma dei criteri per le nomine pubbliche;

8) riassetto del sistema dei controlli sugli atti delle amministrazioni, con l'abolizione degli attuali Co.Re.Co (Comitati regionali di controllo);

9) radicale riforma della normativa sugli appalti;

10) revisione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti.

(1-00155)

« Novelli, Orlando ».

(4 marzo 1993).

La Camera,

sulla base degli avvenimenti che caratterizzano le sempre più numerose inchieste e misure di carattere penale prese dalla magistratura a seguito degli illeciti commessi ormai da molti anni dagli organi dei partiti e dai rappresentanti dei partiti coinvolti in « Tangentopoli »;

sulla base dei reati in gran parte venuti alla luce circa la destinazione degli appalti e la distribuzione di tangenti che coinvolgono non solo privati ma anche amministrazioni pubbliche e funzionari pubblici;

considerato il numero sempre crescente degli avvisi di garanzia che colpiscono parlamentari, sottosegretari e ministri per specifiche accuse di illeciti commessi mediante l'abuso delle loro posizioni nell'esecutivo;

considerato come dalle notizie di stampa appaiano legittimi i sospetti che vi siano diretti collegamenti di politici con la criminalità organizzata, specie per ciò che riguarda attività elettorali e voti di scambio;

considerato che secondo notizie di stampa il CSM starebbe vagliando la posizione di taluni magistrati circa le modalità con le quali costoro hanno esperito i loro compiti d'ufficio;

considerata la gravità delle ultime dichiarazioni rese ai giornali dal nuovo Ministro guardasigilli Conso circa le linee dei provvedimenti che il Governo intenderebbe attuare per prevedere per i colpevoli di corruzione, concussione, peculato ed altri reati previsti dal codice penale soluzioni « politiche » in contrasto con quanto deciso dalle leggi penali dello Stato che non tollerano distinzioni fra cittadini e cittadini in quanto la legge è uguale per tutti;

considerato che la Lega nord ha chiesto espressamente, senza alcun risultato positivo, l'abolizione dell'articolo 68 della Costituzione riguardante l'immunità parlamentare;

considerate le illegittimità di carattere costituzionale che ad avviso dei firmatari della presente mozione sono state ripetutamente compiute dal Governo in contrasto con l'articolo 77, che prevede come eccezionale il ricorso alla decretazione e la totale inosservanza dell'articolo 81 per quanto riguarda l'autorità ad imporre — dopo l'approvazione del Bilancio — nuovi tributi e nuove spese senza indicare i mezzi per farvi fronte;

considerata la ribellione generale dell'opinione pubblica per l'effettiva delegittimazione da tempo in atto degli organi costituzionali,

impegna il Governo

a venire immediatamente a riferire sugli argomenti trattati nella presente mozione ed a far conoscere — con estrema precisione — quali siano i suoi programmi in proposito e quali siano — provvedendo in tempi brevissimi — le misure eventualmente già predisposte e che intende predisporre, con l'impegno di confermarli ed illustrarli in tempi brevissimi al Parlamento.

(1-00150) « Bossi, Formentini, Luigi Rossi ».

(4 marzo 1993).

La Camera,

rilevato che le inchieste giudiziarie in corso hanno evidenziato forme di finanziamento irregolare ai partiti politici, ed un preoccupante intreccio tra politici, pubblici amministratori ed imprenditori, con effetti perversi per la gestione della cosa pubblica;

ritenuto che la crisi della politica e la questione morale traggono la loro origine dalla crisi strutturale del sistema nel suo complesso, e che forte è l'esigenza di una indilazionabile riforma dei partiti, della politica e del quadro istituzionale del paese, proprio al fine di difendere e consolidare la nostra democrazia;

considerato che, anche alla luce di recenti atteggiamenti di interferenza nelle prerogative costituzionalmente tutelate di poteri dello Stato, si è evidenziato il rischio concreto di uno scompenso pericoloso tra gli stessi che può comportare la rottura dell'equilibrio democratico nel nostro Paese;

sottolineato che, all'interno della questione morale, emerge l'esistenza di una « questione di legalità » nel processo penale, evidenziata soprattutto dall'uso distorto delle norme relative alla custodia cautelare con duplice danno nei riguardi delle persone e delle stesse risultanze dell'azione processuale, nonché dall'utilizzo strumentale dell'informazione di garanzia;

constatato che all'interno della questione morale c'è anche il nodo di una corretta e completa informazione a garanzia dei diritti fondamentali del cittadino nel rispetto del pluralismo, che non può significare lottizzazione né di maggioranza né di un intero sistema;

confermato il rispetto del ruolo della magistratura cui compete, nella salvaguardia del principio di legalità, di accertare i reati e punire i responsabili in modo giusto, obiettivo, rigoroso,

si impegna:

ad adottare con assoluta priorità, nuove regole relative:

a) ai controlli amministrativi efficaci e rigorosi che garantiscano la trasparenza e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione privilegiando la verifica preventiva sulla legittimità dei comportamenti nella pubblica amministrazione rispetto a quello penale di natura repressiva;

b) ad una rigorosa disciplina degli appalti che impedisca le degenerazioni che sino ad ora si sono prodotte, limitando fortemente la discrezionalità nella scelta del contraente;

c) all'abrogazione totale ed immediata della vigente normativa in materia

di finanziamento pubblico dei partiti e sostituzione con una nuova disciplina che assicuri la trasparenza e la spontaneità da parte dei cittadini a sostegno del funzionamento dei partiti nonché la verifica sul contenimento delle spese elettorali, al fine di garantire la moralizzazione della vita pubblica;

d) a nuove norme concernenti le dichiarazioni patrimoniali degli eletti in Parlamento e negli enti locali, nonché dei pubblici amministratori;

e) a nuove norme sulle nomine, ispirate a criteri di competenze e professionalità nel rispetto rigoroso delle incompatibilità;

f) a una rapida approvazione della riforma della immunità parlamentare;

g) giudica altresì necessario: che sia promossa una indagine parlamentare sui modi e sulle forme del finanziamento dei partiti politici a partire dall'entrata in vigore della legge del 1974, e un dibattito sullo stato della giustizia nel nostro Paese,

impegna il Governo,

nell'ambito delle sue prerogative e responsabilità, all'assunzione sollecita delle iniziative di sua competenza finalizzate al tempestivo perseguimento degli obiettivi anzidetti, nell'interesse generale del paese, al superamento della drammatica crisi in atto ed a verificare l'esatta attuazione dei principi di separazione fra amministrazione e politica contenuti nella legge n. 142 del 1990, e n. 241 del 1990, estendendo gli stessi a tutta la pubblica amministrazione sia centrale che periferica.

(1-00152) « La Ganga, Labriola, Potì, Mastrantuono, Del Basso De Caro, Savino, Capria, Salvatore Lauricella, Farigu, Di Donato, Romano, Borsano, Del Bue ».

(5 marzo 1993).

La Camera,

premessò che l'autentica questione morale è la crisi di legittimità del ceto politico di potere della I Repubblica e che la crisi si supera con il cambiamento delle classi dirigenti in una nuova repubblica legittimata dal consenso popolare attraverso nuove forme di sovranità, di democrazia diretta e di investitura e di indirizzo;

considerate:

a) le devastanti risultanze che da oltre un anno a questa parte emergono dalle indagini della magistratura, in tutto il territorio nazionale, nei confronti di esponenti dei partiti della maggioranza e del sistema consociativo, nonché di imprenditori, del sindacalismo egemone e dei connessi sistemi di leghe e cooperative sempre in collusione con gruppi ed esponenti politici, nonché di finanziamenti di paesi esteri a parti politiche e organi di stampa;

b) le gravissime responsabilità che sistematicamente vedono coinvolti altissimi dirigenti di enti pubblici e di organismi e aziende dello Stato;

c) il vivissimo allarme per la condizione di illegalità diffusa che la comunità nazionale ha subito e subisce;

d) il degrado delle strutture politico-amministrative inquinate dalla illegalità;

rilevato che:

a) la intollerabile crisi economica ed occupazionale, riconducibile anche agli illeciti di ambienti politici ed imprenditoriali, non può in alcun modo essere attribuita alla doverosa azione della magistratura che finalmente ha stroncato il pernicioso sistema di dilapidazione e distruzione di risorse imponenti;

b) è aberrante, e in contrasto con gli interessi della comunità nazionale, ogni provvedimento diretto a modificare la legislazione vigente con l'inaccettabile tesi di « soluzioni politiche » per assol-

vere ed amnistiare di fatto il sistema politico e di potere italiano;

ritiene che il diffuso inquinamento della vita pubblica italiana evidenzia la incidenza rilevante delle situazioni di illegalità sull'espletamento delle ultime elezioni politiche che ha espresso una rappresentanza con aliquote non trascurabili condizionate dai fenomeni di illegalità diffusa, in quanto il consenso si è formato con mezzi illeciti e con propaganda derivante da tangenti;

auspica, nel registrare che la comunità nazionale esige in tutti i settori della vita pubblica il ripristino dell'osservanza delle leggi in ogni campo delle attività dei soggetti pubblici e privati, che tale esigenza si trasformi in un movimento di mobilitazione civile di tutta la pubblica opinione contro il sistema dell'illegalità diffusa, per la punizione dei colpevoli da parte della magistratura;

ritiene che la crisi di credibilità conseguente ai fatti senza precedenti emersi negli ultimi mesi di autentica e sistematica aggressione alla pubblica moralità ed agli interessi del popolo italiano possa avere termine soltanto con nuove elezioni che segnino il ritorno alla fonte della sovranità popolare perché il popolo possa esercitarla esprimendo un Parlamento costituente, cioè una vera e propria Costituente della Nuova Repubblica, senza artifici elettorali modificativi del suffragio universale e diretto,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative dirette a:

1) avocare allo Stato i profitti illegittimi della classe politica a livello comunale, provinciale, regionale e statale;

2) disinnescare le possibilità e le occasioni di illegalità bonificando in profondità prassi e normative dimostratesi inefficienti a tutelare il pubblico denaro, dagli appalti a tutte le gestioni statuali e degli enti pubblici in genere, separando il momento della programmazione della spesa e delle opere da quello della ge-

stione da affidare ad organi « neutri » al di fuori di ogni scelta e ingerenza partitica;

invita altresì il Governo a presentarsi immediatamente alle Camere per dare ragione delle inconcepibili recenti iniziative del Governo, smentite dal Capo dello Stato, e per esporre i suoi intendimenti nelle materie trattate, affinché il Parlamento possa esprimere il suo orientamento, respingendo ogni provvedimento che possa significare vanificazione della benemerita attività della magistratura o colpi di spugna sui comportamenti che hanno suscitato l'indignazione del popolo italiano.

(1-00153) « Tatarella, Fini, Valensise, Martinat, Anedda, Abbatangelo, Agostinacchio, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patardino, Rositani, Poli Bortone, Servello, Sospiri, Tassi, Trantino, Tremaglia ».

(5 marzo 1993).

La Camera,

considerato che le indagini avviate in questi ultimi mesi da alcuni uffici giudiziari hanno messo in ulteriore evidenza l'esistenza di un sistema di corruzione — consolidato e diffuso — in cui si trovano coinvolti settori ampi del ceto politico amministrativo e del settore imprenditoriale interessato all'esecuzione di opere pubbliche;

ritenuto che, sia nelle forme che nelle dimensioni, tali fenomeni rivelano l'esistenza di un processo degenerativo nel rapporto tra politica, amministrazione ed economia che ha sviato gli obiettivi dell'azione amministrativa, ha alterato le regole di mercato, ha snaturato lo stesso sistema democratico e rischia di rompere

i vincoli di solidarietà posti alla base della Costituzione repubblicana. Ciò che emerge dai risultati delle indagini giudiziarie sinora svolte è, infatti, altro che la scoperta di singoli e comunque episodici fatti di concussione e/o corruzione, bensì un sistema in cui:

è esistito un rapporto di reciproco parassitismo tra vasti settori del sistema politico e imprese destinatarie di commesse pubbliche;

gran parte delle imprese principali e dei maggiori gruppi industriali è risultata a vario titolo coinvolta;

a fronte di una sorta di monopolio della domanda da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, si è creato un oligopolio dell'offerta che ha escluso gli altri operatori, ha fatto lievitare i costi, ha creato maggiori oneri per la finanza pubblica;

alcuni enti pubblici hanno illegalmente distorto ingenti risorse della collettività per finanziare sistematicamente partiti o correnti di essi o le attività politiche di singoli esponenti;

tenuto conto che — anche sulla base dei riscontri giudiziari sinora acquisiti — si conferma l'analisi secondo cui in alcune regioni e aree del Paese è inoltre usuale il ricorso a metodi di amministrazione che privilegiano l'impiego di risorse pubbliche e l'esercizio distorto del pubblico potere a fini di acquisizione e mantenimento del consenso elettorale, e ciò mentre la libera espressione del voto appare fortemente condizionata dal potere di intimidazione mafiosa che si esercita specie nel Mezzogiorno;

ritenuto che va valutato positivamente il fatto che finalmente vengono alla luce vicende e fenomeni che non avevano trovato adeguato riscontro né in sede politica né nella stessa sede giudiziaria, nonostante fossero stati più volte denunciati dalle opposizioni mediante documentati atti ispettivi e anche con la richiesta della istituzione di commissioni parlamentari di inchiesta;

considerato che va sostenuto il rigoroso lavoro di accertamento di responsabilità intrapreso dalla magistratura e che vanno difese l'autonomia e l'indipendenza della magistratura inquirente e giudicante;

considerato che le indagini condotte dalla magistratura in quasi tutto il paese creano legittime aspettative sul fatto che possano essere perseguiti tutti coloro che nel ruolo di esponenti politici, di pubblici amministratori o di dirigenti di attività imprenditoriali si sono resi responsabili di comportamenti illeciti e di un uso distorto della propria funzione, che va evitato il rischio che resti sommersa una parte di questo sistema e che impunte rimangano le responsabilità penali e politiche dei soggetti che partecipavano ad esso;

ritenuto che l'emersione di tale fenomeno crea giustificato allarme nell'opinione pubblica e concorre gravemente al crescere di distacco e sfiducia dei cittadini nei confronti non solo dei partiti e dei loro gruppi dirigenti, ma dello stesso sistema delle istituzioni rappresentative e della pubblica amministrazione;

valutato che lo strumento dell'azione penale costituisce comunque solo uno dei mezzi predisposti dall'ordinamento per riportare moralità e correttezza nell'agire politico e amministrativo, che ad esso è indispensabile affiancare incisive riforme degli assetti e delle regole dell'azione pubblica per risanare lo Stato e restituire fiducia ai cittadini, e che è in primo luogo compito del Parlamento avviare tale progetto di riforma a fini di difesa del sistema democratico disegnato dalla Costituzione repubblicana;

considerato che l'opera di risanamento e di rinnovamento deve riguardare, da un lato, gli stessi partiti politici, che rischiano di smarrire il ruolo e la funzione che la Costituzione assegna loro quale fondamento del sistema democratico, e, dall'altro, le sedi istituzionali in cui si articola la struttura dello Stato repubblicano nell'ambito della propria at-

tività legislativa, ad attribuire priorità assoluta alle seguenti iniziative:

1) riforma dello statuto giuridico dei rappresentanti politici, con particolare riferimento: alla disciplina costituzionale delle immunità parlamentari (limitandola esclusivamente alla insindacabilità e alla autorizzazione a procedere per l'arresto); alla introduzione delle cosiddette norme etiche (ad esempio: definizione di un tetto di valore per le donazioni a funzionari e a dirigenti politici da parte di soggetti che hanno rapporti con la pubblica amministrazione); a norme tendenti ad impedire e controllare forme di arricchimento personale; alla estensione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità già previsti per i consiglieri comunali e regionali quando una sentenza di primo grado abbia accertato la responsabilità di particolari reati contro la pubblica amministrazione o di reati legati all'appartenenza ad associazioni malavitose;

2) introduzione di norme atte ad assicurare la correttezza e la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche mediante:

a) misure per evitare una forma di gestione diretta del denaro pubblico da parte dei politici, garantendo una netta separazione tra l'attività di « indirizzo politico » e quella di « amministrazione » e « gestione » a livello dell'amministrazione centrale e regionale dello Stato;

b) riforma della disciplina della dirigenza e delle nomine pubbliche, privilegiando criteri di competenza tecnica e di professionalità per la preposizione agli incarichi garantendo la responsabilità dei dirigenti e degli amministratori nella gestione di amministrazioni, enti e aziende, e costruendo nuovi e penetranti strumenti di ispezione e controllo in capo agli organi politico-rappresentativi;

c) riassetto del sistema dei controlli sugli atti della pubblica amministrazione, eliminando le esistenti sovrapposizioni, riducendo i controlli formali e generalizzando forme di controllo econo-

mico e di gestione sui risultati dell'attività amministrativa, in particolare con:

I) l'istituzione di procure presso le sezioni regionali della Corte dei conti con poteri di impugnazione di fronte agli organi di giustizia amministrativa di atti delle pubbliche amministrazioni che siano ritenuti in violazione di norme poste a tutela dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ciò al fine di assicurare il controllo giurisdizionale di atti per i quali non vi siano « interessati » che presentano ricorso, e di consentire il controllo dell'eccesso di potere;

II) l'estensione della legittimazione ad agire contro gli atti amministrativi illegittimi a favore di comitati di utenti, associazioni di cittadini, difensori civici e, in generale, soggetti portatori di interessi diffusi;

III) la qualificazione della Corte dei conti come organo specializzato nel controllo di gestione;

IV) il potenziamento dei servizi ispettivi dei ministeri e delle regioni;

V) l'istituzione di un osservatorio che compia rilevazioni periodiche su tipologie e prezzi delle forniture, delle commesse degli appalti pubblici;

3) obbligo per i cittadini chiamati alle responsabilità elettive e per i funzionari che svolgono funzioni dirigenti di dichiarare le associazioni cui appartengono;

4) regime di incompatibilità per i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e per i funzionari preposti al controllo o alla vigilanza amministrativa. In questo quadro occorre prevedere che i collaudi siano affidati a tecnici iscritti in albi professionali o a funzionari del ramo tecnico in posizione di indipendenza;

5) profonda revisione della normativa sugli appalti, innovando nelle procedure di programmazione della spesa, nelle procedure di scelta degli appaltatori e nella gestione dei contratti, così da ripristinare le regole del mercato e le ga-

ranzie di una effettiva concorrenza fra le imprese; introduzione di uffici di progettazione e verifica negli enti appaltanti;

6) riforma del regime dei suoli intesa ad escludere l'uso della discrezionalità politico-amministrativa per favorire speculazioni immobiliari o incrementi ingiustificati delle rendite fondiari;

7) adeguamento della legislazione antimafia con riguardo alla necessità di individuazione dei modi di accumulazione di capitali illeciti e al loro reimpiego nel mercato finanziario legale, nonché con riguardo alla necessità di sottrarre al controllo mafioso l'espressione del consenso e l'esercizio del voto;

8) introduzione di misure di prevenzione patrimoniali a fine di confisca di ricchezze e beni di provenienza illecita, sia con riferimento ai profitti di attività criminali mafiose che ai profitti di comportamenti illeciti nell'esercizio di attività politico-amministrative;

9) abolizione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, riordinando un sistema di aiuti alle attività produttive che tenga conto delle specificità territoriali, e revisione dei programmi di intervento pubblico in maniera da uniformare progressivamente sull'intero territorio nazionale gli *standards* di fruizione dei servizi.

10) introduzione di nuove regole in materia di sostegno pubblico all'attività politica dei cittadini finalizzate in particolare a:

a) assicurare piena trasparenza e democraticità alle strutture, agli organismi e ai processi decisionali interni alle associazioni-partito;

b) potenziare gli istituti atti a garantire il controllo pubblico delle fonti di finanziamento dei partiti e dei candidati, prevedendo la limitazione delle spese elettorali;

c) operare una profonda revisione delle forme dell'intervento pubblico a sostegno dell'attività dei partiti, orientata ad un progressivo spostamento dello

stesso dalla erogazione diretta di risorse finanziarie alla offerta di agevolazioni e di servizi qualificati;

d) prevedere idonei strumenti di sostegno degli istituti di democrazia diretta,

impegna altresì il Governo

alla rigorosa applicazione della legislazione vigente a fini di contenimento e repressione dei fenomeni degenerativi già descritti;

ad improntare, negli ambiti di competenza, l'agire della pubblica amministrazione alla valorizzazione dei criteri di buon andamento e imparzialità sanciti dalla Costituzione;

alla presentazione di una relazione che dia conto dello stato di attuazione dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, e a promuovere le ulteriori misure necessarie per realizzare detti obiettivi;

alla presentazione di una relazione sullo stato di attuazione del « funzionario responsabile » previsto dalla legge n. 241 del 1990, e sulle altre misure introdotte dalla stessa legge per assicurare la trasparenza dell'amministrazione e garantire i diritti dei cittadini;

all'autonoma assunzione dei poteri di iniziativa legislativa sulle questioni, le scelte ed i criteri sopra indicati.

(1-00154) « Occhetto, D'Alema, Finocchiaro, Fidelbo, Pellicani, Marri, Barbera, Bassanini ».
(8 marzo 1993).

La Camera,

constatato che gravi elementi di crisi etica, sociale e politica si sono manifestati nel Paese, col rischio di compromettere la stessa stabilità democratica;

considerato che tale crisi è il risvolto della caduta di tensione ideale ed etica della nostra democrazia, ma in par-

ticolare conseguenza di una perdita di qualità della politica e dell'amministrazione, spesso ridotte a gestione spregiudicata del potere e ad esercizio di un « dominio non legittimo »;

considerato che la stagione del grande scontro ideologico e tra sistemi, che ha condizionato i rapporti fra i popoli e, nel nostro Paese, la competizione tra i partiti, ha incoraggiato le degenerazioni partitocratiche e l'occupazione perversa di spazi impropri nella vita delle istituzioni, nella pubblica amministrazione e nella società; determinando anche una pericolosa incertezza nei confini tra i poteri;

considerato che l'incisiva azione della magistratura ha posto in luce questo diffuso stato di degrado nella gestione delle risorse pubbliche soprattutto nel settore degli appalti pubblici dove si sono spesso verificate gravi violazioni delle norme penali;

considerato che l'emergere di tali vicende criminose ha aperto, per le sue caratteristiche e dimensioni, una vera e propria questione morale che non può essere affrontata solo per vie giudiziarie, ma richiede una efficace e continua iniziativa politica rigeneratrice del costume e delle regole, capace anche di ricollocare, nella sua giusta dimensione, il ruolo della politica, lasciando ampio spazio all'autonomia della società civile;

considerato che la questione morale ha aperto, insieme alla necessità di una profonda rieducazione delle coscienze, anche il tema, ad essa connesso, del cambiamento delle prassi politiche, il che significa un profondo mutamento culturale e organizzativo dei partiti;

rilevato, comunque, che esistono ampie e consistenti energie, nella società civile e nei partiti, in grado di dare nuovo slancio e dimensione alla politica del paese, se si riusciranno ad attuare nuovi, liberi ed efficaci ordinamenti istituzionali e prassi amministrative trasparenti ed imparziali;

rilevato che la diffusione di un'etica pubblica della solidarietà, della responsabilità e della partecipazione costituisce l'indispensabile premessa per realizzare legami profondi all'interno della società civile, il che comporta il superamento di concezioni esclusivamente individualistiche che inevitabilmente conducono a fenomeni di anomalia sociale;

rilevato che la questione morale è anche questione sociale e che non sarà possibile affrontarla senza un profondo sentimento della giustizia e di attenzione verso i deboli e gli emarginati e quindi con una nuova visione di stato sociale;

sottolineato che la famiglia costituisce il più solido fondamento della società, dove si formano le personalità e meglio si precisa il valore inalienabile della vita ed il senso della responsabilità verso gli altri;

riaffermato che è necessario rilanciare la centralità della scuola e delle istituzioni educative culturali come sede privilegiata di riconoscimento e di selezione dei valori generalmente condivisi e che bisogna puntare ad una nuova stagione dell'informazione pubblica e privata che possa sorreggere il nuovo sforzo della comunità nazionale per riappropriarsi della propria identità storica ed ideale, per ritrovare la sua unità intorno ai grandi valori, per restituire eticità alla vita democratica;

premessi che non possono sussistere dubbi sulla piena legittimità di questo Parlamento ad esercitare con pienezza i propri poteri per tutto il periodo previsto dalla Costituzione;

premessi altresì che questo Parlamento ha manifestato la sua forte volontà riformatrice con la costituzione della Commissione bicamerale ed ha già avviato l'esame e l'approvazione di importanti iniziative legislative che vanno, come per esempio la riforma dell'immunità parlamentare, in direzione della domanda di moralizzazione della vita pubblica avanzata dai cittadini;

premessi che è necessario sostenere con fermezza l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dell'Ufficio del pubblico ministero, ma altresì creare un corretto equilibrio e rapporto tra poteri e funzioni istituzionali, affinché non si determinino esorbitanze dai limiti delle proprie competenze;

premessi che una nuova e diversa cultura istituzionale dovrà ridefinire gli spazi e i ruoli nel rapporto tra società civile e Stato, tra cittadini e ordinamenti giuridici, essendo in atto una grave crisi di identità e di consenso sul tradizionale assetto dei sistemi liberali-democratici;

premessi che l'esigenza di un profondo rinnovamento politico e morale richiede adeguate ed efficaci determinazioni politiche, legislative ed amministrative,

si impegna

a) a definire con urgenza le nuove regole elettorali ed il pacchetto di riforme istituzionali sulla traccia del positivo lavoro compiuto dalla Commissione bicamerale in questo avvio di legislatura;

b) a rendere possibile, già dal turno elettorale della primavera prossima, l'applicazione delle nuove norme in materia di elezione dei sindaci, dei consigli comunali, dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali;

c) a stabilire una diversa e più stringente disciplina delle incompatibilità;

d) a definire un complesso di regole puntuali e trasparenti (codice deontologico) per il comportamento di coloro che sono investiti di funzioni pubbliche di rappresentanza popolare;

e) a rivedere il sistema dei controlli amministrativi trasformandoli in incisivi strumenti di prevenzione dell'illecito e di efficacia dell'azione amministrativa;

f) a definire una precisa norma per i contatti con i rappresentanti degli interessi economici e serie garanzie per ren-

derne disinteressato e limpido il rapporto (legge sulle *lobbies*);

g) a controllare che la normativa che distingue l'impulso e la direzione politica dalla gestione, sia effettivamente applicata;

h) ad approvare la nuova normativa sugli appalti pubblici, in avanzato esame presso la Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera, sulla base del testo del Governo;

i) a procedere al superamento della normativa vigente sul finanziamento pubblico dei partiti e ad affiancare alla nuova disciplina, che dovrà ispirarsi alle linee approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato, la regolamentazione legislativa degli aspetti costituzionalmente rilevanti della loro vita;

l) a promuovere un'indagine sui beni patrimoniali dei parlamentari e di tutti coloro che abbiano una rilevante responsabilità istituzionale, amministrativa o politica;

m) a elaborare una chiara normativa per la confisca e l'utilizzazione dei beni illecitamente acquisiti;

n) ad approvare tempestivamente la riforma del servizio pubblico radio televisivo ed una nuova disciplina sull'editoria che sostituisca quella ormai scaduta;

impegna il Governo

a dare piena attuazione ai principi di trasparenza ed imparzialità previsti dalla Costituzione e sanciti dalla legge n. 241 del 1990 sulla Pubblica amministrazione e ad uniformare i propri orientamenti legislativi, in tutte le materie che hanno connessione diretta o indiretta con i problemi sollevati dalla questione morale, agli indirizzi e alle regole più incisive ed efficaci esistenti nella Comunità europea.

(1-00156) « Gerardo Bianco, Fumagalli Carulli, Nenna D'Antonio, Nicolosi, Viscardi, Abbate, Agrusti, Astori, Cardinale,

Cimmino, Silvia Costa, Frasson, Garavaglia, Meleleo, Morgando, Pagano, Perani, Polizio, Sanese, Zarro ».

(8 marzo 1993).

La Camera,

considerato che:

1) le inchieste giudiziarie hanno ormai fatto emergere l'esistenza di un sistema di potere diffuso e compatto che non solo ha per anni alimentato e tollerato il proliferare di atti di corruzione e di arbitrio, ma ha usato la corruzione come strumento sistematico per la raccolta del consenso e ne è stato condizionato nelle fondamentali scelte economiche e politiche;

2) in tali inchieste sono ormai direttamente coinvolti i gruppi dirigenti delle forze politiche di maggioranza, un buon numero di parlamentari, particolarmente uomini che hanno retto il governo del paese, e parimenti i grandi gruppi economici e finanziari;

3) quegli stessi partiti e uomini continuano a dirigere lo Stato, il Governo, l'economia con metodi e programmi inalterati;

4) infine e soprattutto: negli ultimi giorni il Governo ha approvato, ricorrendo anche al decreto-legge, un pacchetto di misure che concedevano di fatto una parziale assoluzione del personale politico corrotto, e avrebbero posto ostacoli allo sviluppo dell'iniziativa giudiziaria; contro questa scelta si è sollevata la protesta della magistratura, delle forze di opposizione, della opinione pubblica intera, e alla fine lo stesso Capo dello Stato si è rifiutato di avallarla;

impegna il Governo

a presentarsi immediatamente alle Camere, per spiegare la recente vicenda, confermare o smentire l'insieme delle sue scelte, chiarire le sue intenzioni per il

prossimo futuro: cosicché il Parlamento possa discutere e pronunciarsi in merito;

si impegna

a non introdurre innovazioni legislative che in qualsiasi modo creino ostacoli all'operato della magistratura o concedano condizioni di maggior favore agli accusati di reati connessi a decisioni politiche o amministrative. Tanto più prima e senza una verifica del corpo elettorale, il solo abilitato a discutere e decidere di una « soluzione politica » per una crisi di tale profondità e ampiezza.

(1-00157) « Lucio Magri, Novelli, Garavini ».

(18 marzo 1993).

La Camera,

premesso che:

ormai numerose inchieste avviate dalla magistratura, in diverse città in tutto il paese, hanno individuato e perseguito, ai sensi di legge, col sostegno di una copiosa mole di prove, di indizi e delle ammissioni di molti imputati, decine di reati tra cui corruzione, concussione e violazione della legge sul finanziamento dei partiti; dette inchieste hanno coinvolto esponenti di partito, rappresentanti nelle istituzioni, imprenditori e pubblici amministratori;

il sistema della corruzione, della tangente e del finanziamento illegale dei partiti e della politica risulta talmente esteso da delineare un « secondo sistema tributario » con distorsione e spreco di ingenti risorse, con alterazioni delle modalità di raccolta del consenso e quindi delle basi stesse della democrazia rappresentativa, con degrado della vita politica, delle istituzioni e della pubblica amministrazione, condizionando rilevanti scelte di spesa e di investimento, sia pubblico che privato, alterando così le regole del libero mercato;

tale sistema delle tangenti ha avuto un suo cardine centrale nel sistema delle grandi opere pubbliche (ANAS, Colomiane, Stadi, Valtellina, ricostruzione post-terremoti, grandi impianti energetici, piani di ricostruzione urbani, ecc.) sistema che da anni viene denunciato dai Verdi perché portatore di sprechi, di aggressioni all'ambiente e perché ispirato non dall'interesse pubblico, ma dalla tangente;

il Governo ha varato un pacchetto di provvedimenti teso ad autoassolvere la classe politica indagata, in particolare proponendo con effetti retroattivi la depenalizzazione della violazione della legge sul finanziamento dei partiti, interferendo di fatto con le inchieste in corso e con il referendum già indetto per il 18 aprile e utilizzando a tal fine lo strumento del decreto e proponendo una procedura per i reati di corruzione politica particolare ed agevolata di patteggiamento;

tale pacchetto ha suscitato lo sdegno dell'opinione pubblica, critiche degli stessi giudici che hanno avviato i procedimenti contro la corruzione politica, le giuste dimissioni del ministro dell'ambiente ed un intervento critico del Capo dello Stato che non ha controfirmato alcuni dei decreti proposti, peraltro controfirmando quello relativo alla ripresa dei lavori afferenti ad opere pubbliche oggetto di indagine o inchiesta da parte della magistratura;

tale situazione toglie ogni residua credibilità al Governo che si è reso protagonista di una inaccettabile forzatura istituzionale e costituzionale oltre ad una grave scelta nel merito dei provvedimenti proposti e quindi si pone con urgenza la necessità di un nuovo governo di garanzia e di pulizia istituzionale;

è inderogabile un'inchiesta sugli arricchimenti illeciti di politici e funzionari che abbiano utilizzato incarichi pubblici a fini privati, prevedendo procedure che obblighino a giustificare i patrimoni posseduti in proprio, dai familiari e per interposta persona,

impegna il Governo:

1) a ritirare i provvedimenti suddetti e comunque a non sostenere, proporre o deliberare, tanto meno per decreto, interventi che possano, anche indirettamente, ostacolare l'azione della magistratura nelle indagini in corso contro il sistema delle tangenti;

2) a non avviare iniziative tese alla depenalizzazione delle violazioni della legge sulle modalità di finanziamento dei partiti;

3) a prevedere procedure che permettano il sequestro dei beni dei politici ed altri funzionari corrotti e a studiare norme per agevolare l'accertamento degli illeciti arricchimenti e la confisca dei patrimoni di non giustificata provenienza appartenenti a politici e funzionari corrotti;

4) a non introdurre modifiche delle leggi vigenti ad uso dei soli inquisiti politici o per reati connessi con la corruzione, la concussione e la violazione delle norme sul finanziamento dei partiti: se norme vanno modificate in senso più garantista o per abbreviare i processi devono riguardare tutti i reati e tutti i cittadini;

5) a favorire una rapida conclusione delle inchieste, a dotare le procure ed i tribunali degli organici necessari anche con dei supporti straordinari;

6) a rivedere il sistema delle grandi opere pubbliche favorendo una rapida ed efficace normativa in materia di appalti e controlli, l'introduzione di una efficace valutazione di impatto ambientale, una riunione dei progetti e degli interventi che risultano essere stati condizionati dal sistema delle tangenti; a non promuovere iniziative legislative che possano in alcun modo premiare, con la ripresa dei lavori, imprese aggiudicatarie di appalti sulla cui regolarità sono aperti procedimenti di inchiesta, ciò al fine di non penalizzare — anche sul piano delle ricadute occupazionali — tutte le altre imprese e gli operatori economici in genere che si siano astenuti dal ricorso a sistemi di corru-

zione o collusione col mondo politico nella promozione delle attività aziendali;

7) a favorire una riforma dell'articolo 68 della Costituzione, con la limitazione dell'immunità parlamentare alle sole ipotesi dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio del mandato parlamentare e con il mantenimento dell'autorizzazione solo per l'arresto.

(1-00158) « Ronchi, Pecoraro Scanio, Apuzzo, Crippa, Mattioli, Turrone, Rutelli, Pieroni, Bettin, Giuliani, Pratesi, Paissan, De Benetti, Boato, Leccese, Scalia ».

(8 marzo 1993).

La Camera,

considerato che:

a) la cosiddetta questione morale è in realtà il prodotto della duplice crisi della legalità e della politica nell'ultimo ventennio partitocratico;

b) la questione legale trae origine sia dalle disfunzioni del sistema giudiziario che da una produzione legislativa deformata dai suoi obiettivi consociativi e clientelari;

c) il progressivo venir meno della separazione fra Parlamento e governo, fra partiti e Parlamento, fra partiti e governo ha fatto saltare il sistema democratico di bilanciamento fra i poteri;

d) in questo modo — e a dispetto dell'apparente costante scontro ideologico fra le diverse istituzioni, che ha in realtà coperto furibonde dispute per il predominio nel controllo delle risorse — è stata garantita negli anni la sopravvivenza di poteri oligarchici nell'economia pubblica e privata, nella politica, nella pubblica amministrazione, nell'informazione, nella magistratura;

e) la questione politica, strettamente connessa alla crisi della legalità, si è venuta a determinare attraverso la progressiva, inarrestabile, dilatazione del potere e della presenza dei partiti in ogni

spazio della vita pubblica del paese, al di fuori di ogni controllo democratico — nonostante e grazie alle finzioni assembleari — e sempre più spesso al di là delle stesse innumerevoli leggi di tutela della partitocrazia;

f) le strutture portanti del sistema partitocratico sono entrate in crisi di putrescenza a seguito di eventi quali la straordinaria partecipazione popolare alla raccolta delle firme sui *referendum* in materia di riforme elettorali, buongoverno e diritti civili, il crollo elettorale della partitocrazia nelle regioni del Nord, le prime inchieste significative della magistratura su decenni di rapine di denaro e risorse pubbliche (ambientali e civiche, oltre che economiche) perpetrate in una impunità apparentemente garantita da una sorta di silenzio-assenso dell'ordine giudiziario, operante pur in presenza del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale,

impegna il Governo:

1) a interrompere qualsiasi iniziativa volta a impedire lo svolgimento dei *referendum* già convocati;

2) a mantenere un atteggiamento di assoluta neutralità in occasione dello svolgimento dei *referendum* stessi;

3) a garantire adeguata e imparziale informazione da parte del servizio pubblico radiotelevisivo su ciascuno dei temi oggetto di *referendum*;

4) a non interferire attraverso la produzione di nuove leggi *ad hoc* e di carattere retroattivo nell'azione della magistratura inquirente contro la corruzione, concussione e violazione delle leggi sul finanziamento dei partiti;

5) a procedere nel piano di privatizzazione del settore pubblico, evitando tuttavia di operare semplici trasferimenti interni al sistema delle partecipazioni statali e di rafforzare il sistema feudale della grande industria e grande finanza privata;

6) a modificare il sistema di affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche e di fornitura di beni e servizi mediante appalti e concessioni, al fine di reintrodurre e concretamente applicare il principio della rigorosa tutela degli interessi generali nell'uso delle risorse pubbliche, in particolare riconducendo l'istituto della concessione alla sua originaria concezione, per cui la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto a gestire l'opera, e vietando qualsiasi forma di anticipazione nel settore delle opere pubbliche;

7) a commissariare la RAI, in modo da consentire in un prossimo futuro la formazione di un sistema pubblico dell'informazione sottratto sia alle superstiti interferenze dei partiti che all'attuale pesante, inquinante, eredità di sprechi, lottizzazione e favoritismi;

8) a presentare una proposta di riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario, in modo da garantire giustizia giusta e rapida per tutti i cittadini, sulla base di criteri quali: la separazione delle carriere fra magistrati della pubblica accusa e giudici; l'abolizione dell'obbligo dell'azione penale e la sottoposizione del PM a controllo democratico; effettiva e periodica selezione professionale dei magistrati; rilancio del carattere accusatorio del nuovo processo penale; effettivo gratuito patrocinio per i non abbienti;

9) a procedere alla unificazione del comando delle forze dell'ordine, anche attraverso la smilitarizzazione della guardia di finanza, per rafforzare la capacità di contrasto della criminalità organizzata ed economica;

10) a promuovere un confronto internazionale sulla politica proibizionista in materia di droga, causa prima della evoluzione mafiosa della criminalità mondiale e della crescita di sempre più influenti e violenti poteri criminali nella sfera economica, politica e sociale.

(1-00159) « Pannella, Taradash, Ciccio-messere, Bonino, Rapagnà, Elio Vito ».

(8 marzo 1993).

La Camera,

considerato che la vastità della crisi morale, messa in luce dalle vicende emerse in questi ultimi mesi, ha sicuramente radici profonde nella stessa cultura politica del Paese, nella natura di una domanda politica che rimane fortemente particolaristica, nel permanere di fenomeni di clientelismo, in un'etica pubblica ancora caratterizzata da una forte insistenza sulla tematica dei diritti e da un'insufficiente attenzione al tema dei doveri e della responsabilità individuale;

considerato che questo quadro storico e culturale è stato aggravato dalle condizioni di funzionamento di un sistema politico che, anche per ragioni legate ai rapporti internazionali, non ha permesso quella periodica alternanza di governo e opposizione che è una delle caratteristiche fondamentali perché una democrazia non conosca nel tempo fenomeni degenerativi;

considerato che le radici storiche e culturali e le condizioni strutturali che hanno caratterizzato la democrazia italiana non devono tuttavia essere invocate a giustificare quella parte della classe politica che con i suoi concreti comportamenti ha aggravato il problema anziché contribuire al suo superamento; e che, infatti, il progressivo trasformarsi di una parte non trascurabile degli eletti a tutti i livelli in una classe di « professionisti della politica », e l'eccessivo peso dei partiti sia all'interno delle istituzioni che nei confronti di una società civile sottoposta ad una crescente colonizzazione da parte del potere politico e gli accordi consociativi che hanno presieduto a tali processi, hanno ulteriormente aggravato le condizioni storiche e strutturali di funzionamento del nostro sistema rendendo possibile quella vasta rete di fenomeni degenerativi e di corruzione che non ha eguali in nessuna altra democrazia industriale avanzata;

ritenuto che in queste condizioni il più intenso impegno della magistratura,

fisiologica manifestazione del suo ruolo istituzionale, è una rassicurante indicazione che il nostro sistema democratico conserva margini sufficienti di vitale reazione, e che d'altronde l'imponenza dei fenomeni degenerativi accertati rende necessario, nel rispetto del fondamentale e irrinunciabile principio secondo cui nessun reato deve restare senza pena, l'individuazione di nuovi modelli istituzionali e di politica legislativa per la ricostruzione del paese: nessun scavalco quindi del ruolo del potere giudiziario, ma immediata creazione da un lato di condizioni e strumenti che consentano alla magistratura di assolvere più agevolmente alla propria insostituibile funzione, e dall'altro di un nuovo modello istituzionale e organizzativo di garanzie che incida significativamente sulle disfunzioni strutturali del nostro sistema politico;

sottolineato che la vastità del fenomeno pone all'attenzione l'esigenza della stessa salvaguardia del funzionamento delle istituzioni e della continuità della vita economica del paese, con la conseguente opportunità che misure normative consentano la definizione più rapida possibile dei processi in corso,

si impegna:

1) ad affrontare i temi delle riforme istituzionali ed elettorali nella prospettiva di introdurre la democrazia dell'alternanza, di ridurre la mediazione e le degenerazioni dei partiti rispetto alla funzione prevista dalla Costituzione, di rafforzare il potere di investitura del governo da parte dell'elettorato;

2) a dettare norme in materia di regolamentazione dei partiti politici, cui va riconosciuta personalità giuridica, abolendo il finanziamento pubblico, disciplinando quello privato, e riducendo il costo delle consultazioni elettorali;

3) a portare a rapido compimento la nuova disciplina dell'immunità parlamentare, limitandola rigidamente a quanto

necessario per garantire il pieno e libero espletamento del mandato ricevuto dal corpo elettorale;

4) a introdurre una nuova disciplina degli appalti nel pieno rispetto delle direttive comunitarie;

5) ad assicurare nuove e più trasparenti procedure per le nomine negli enti pubblici garantendo la verifica pubblica in apposita commissione dei requisiti soggettivi, dei criteri di nomina, della intenzione programmatica del candidato;

6) a ridefinire un più adeguato sistema dei controlli amministrativi, privilegiando gli aspetti tecnico-amministrativi e ponendo fine alla compenetrazione di politica e amministrazione;

7) a predisporre un'indagine parlamentare sul sistema di rapporti tra responsabili politici e responsabili tecnico-amministrativi;

8) a definire regole riguardanti le responsabilità professionali o di impresa per chi assume incarichi di governo.

(1-00160) « Giuseppe Galasso, Bogi, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti ».

(8 marzo 1993).

RISOLUZIONI

La Camera,

considerando di primaria importanza nell'ambito della questione morale un rinnovamento profondo degli enti e delle aziende a partecipazione statale;

alla luce delle vicende che hanno coinvolto il vertice dell'ENI, della situazione di paralisi di altri enti pubblici trasformati in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, dei tentativi di rivincita e di restaurazione di esponenti della vecchia lo-

gica clientelare e partitocratica che ha presieduto a tanta parte del funzionamento delle partecipazioni statali e degli enti pubblici;

ritiene inderogabile l'esigenza di dare attuazione immediata al rinnovo dei consigli di amministrazione delle nuove società per azioni così come previsto dai rispettivi statuti;

impegna il Governo
in quanto azionista di maggioranza

a predisporre candidature di amministratori individuati sulla base di criteri di professionalità, di competenza, di autonomia di giudizio e di specchiata moralità e a sottoporle al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche attraverso l'audizione dei candidati;

ad affidare ai nuovi amministratori la missione di un rinnovamento anche delle tecnostrutture aziendali che risultino coinvolte nei fenomeni emersi dalle indagini della magistratura.

(6-00023) « D'Alema, Turci, Strada ».

(16 marzo 1993).

La Camera,

tenuto conto del dibattito svoltosi sulla questione morale

premesso:

che Tangentopoli può essere la premessa di un rinnovamento e rafforzamento della democrazia a condizione che non si comprometta la nostra civiltà giuridica e che non entri definitivamente in crisi il rapporto tra cittadini e istituzioni;

che l'enorme influenza dell'informazione ha determinato la caduta della storica separazione tra politica e morale, concorrendo al salto d'epoca in atto; e sta ponendo problemi nuovi all'esercizio delle libertà fondamentali e della stessa rappresentanza politica;

che nel « villaggio globale » del post-industriale l'immaginario collettivo

s'identifica sempre più con una dimensione coerente ed affidabile di valori;

che, di conseguenza, l'opinione pubblica di tanto è incline all'influenza dei media di quanto è indisponibile e reattiva ai comportamenti negativi anche soltanto presunti; e che, perciò, mentre accorda il consenso quando sono testimoniati i valori in cui crede, così improvvisamente lo revoca in caso di delusioni;

considerato:

che i partiti, soggetti pur sempre privati investiti di funzione di primario interesse, devono ricevere il sostegno pubblico ma a condizione d'essere organizzati allo scopo previsto dalla Costituzione e perciò in modo da evitare che essi siano strumentalizzati da gruppi di potere o di pressione e/o da oligarchie interne;

che, parallelamente, i membri delle assemblee elettive e gli amministratori pubblici sono da assoggettare a controlli vasti e penetranti sia in materia patrimoniale che nell'esercizio del loro mandato, e tanto più in relazione ai reati che da questo possono derivare;

che, infine, il grave trauma civile in atto nel paese, intrecciandosi con la recessione economica, gli squilibri territoriali e sociali, i mutamenti culturali della transizione, i ritardi istituzionali e gli stessi contrasti intorno alle riforme, crea gravi pericoli di destabilizzazione del sistema democratico;

impegna Governo e Parlamento, ciascuno per la sua parte, a deliberare con assoluta priorità:

1) la riforma dell'autorizzazione a procedere nel senso di favorire accertamenti ed indagini sui reati connessi con l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;

2) l'obbligo, per i membri di tutte le Assemblee elettive e per gli amministratori pubblici, nonché per i componenti dei loro nuclei familiari, di dimostrare — in ogni atto commerciale che li riguardi

— la provenienza dei mezzi finanziari utilizzati;

3) l'inasprimento delle pene nella futura legge per il finanziamento dell'attività politica e, per il passato, il riconoscimento del diritto di patteggiamento e l'introduzione della sospensione o esclusione dall'attività politica;

4) la facoltà per ogni cittadino di rinunciare *ex ante*, presso il giudice naturale, alla procedura dell'avviso di garanzia;

5) la revisione dei casi e dei termini in cui è consentita la carcerazione preventiva;

6) l'abrogazione dell'attuale legge relativa al finanziamento pubblico, fermo restando il precedente punto 3; nonché la subordinazione del sostegno pubblico, in forma di contributi elettorali e servizi:

a) all'adozione di statuti che tutelino l'autonomia di eletti ed amministratori nell'esercizio del mandato e la loro libertà di espressione, di voto, d'iniziativa politico-amministrativa;

b) al corretto esercizio delle regole democratiche per l'elezione dei dirigenti e per la scelta dei candidati alle consultazioni elettorali;

c) alla possibilità di sospensione, temporanea o definitiva, del suddetto sostegno nei casi di violazioni statutarie non sanati tempestivamente dagli organi interni di garanzia, ed accertate da apposito organo del Parlamento su segnalazione di un suo membro o di un certo numero di cittadini;

7) la riforma dei regolamenti parlamentari in senso anticonsociativo tramite limiti rigorosi alla sede legislativa e modifica delle procedure in senso più favorevole ai singoli parlamentari in aderenza all'articolo 67 della Costituzione.

(6-00024) « Savino, Riggio, Forleo, Ferrauto, Boato, Sgarbi, Martucci ».

(16 marzo 1993).

La Camera,

premesso che la crisi che stiamo vivendo non è solo crisi dei partiti, ma investe le forme e i modi della rappresentanza, le forme e i modi di una attività politica che ha assicurato fin qui la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni democratiche del nostro paese;

considerato che siamo ad un passaggio drammatico, nel quale un moto di opinione pubblica di legittima ripulsa verso una politica che sia pura gestione del potere a fini personali o di parte investe ormai, senza più distinzione, il sistema politico in quanto tale;

ritenendo che a tale spinta il mondo politico è chiamato a dare una risposta alta ed efficace, rifiutando ogni autodifesa di corpo e di ceto, ritenendo quindi che sugli uomini e sulle donne che hanno scelto di impegnare le loro energie e le loro intelligenze nell'attività politica, sugli uomini e sulle donne che hanno cercato e ricevuto un mandato di rappresentanti, incombe il compito di assumere positivamente quella spinta e di trasformarla in una spinta alla riforma della politica;

considerato che ciò si traduce nei seguenti obiettivi: ridefinire il patto, fondativo del sistema democratico, tra istituzioni e cittadini; rigenerare la rappresentanza restituendole un'alta qualità personale ed ideale, sulla base di principi rigorosi di trasparenza e responsabilità; rinnovare ed allargare la democrazia garantendo l'accesso alla politica del maggior numero di cittadine e di cittadini, favorendo il riconoscimento e l'affermazione di culture nuove e di forme alternative di aggregazione e di partecipazione; restituire alla politica la sua funzione intrinseca di produzione di progetti e strategie per risolvere i problemi dei cittadini; e che solo per questa via si potrà uscire dalla crisi presente con un consolidamento e una riqualificazione delle istituzioni democratiche;

considerato che le donne elette in questo Parlamento, pur non sentendosi

portatrici di una alterità o estraneità al sistema democratico, sanno però di essere state investite, col generale mandato di rappresentanti, di un mandato più specifico, che è quello di portare nelle istituzioni repubblicane i contenuti e le forme di una nuova politica, d'un soggetto a lungo escluso dall'arena pubblica, di una cultura finora giudicata marginale, per la direzione degli affari generali della collettività;

ritenendo perciò che, per le caratteristiche della crisi presente, per l'opportunità e la necessità, da esse imposta, di ridisegnare i tratti della nostra democrazia, il patrimonio politico ed ideale che deriva dal vasto e diffuso movimento delle donne deve essere considerato una risorsa fondamentale di riforma e di rinnovamento dell'intera vita politica;

che in particolare è una risorsa preziosa l'idea di politica che le donne hanno praticato nei movimenti e nelle istituzioni rappresentative: una politica attenta ai contenuti, ai progetti, alle finalità, alle strategie, e dunque una politica capace di render conto del suo concreto fare in un rapporto limpido tra rappresentanti e rappresentati;

s'impegna:

a) ad approvare rapidamente le riforme elettorali e istituzionali, in sintonia con la richiesta di rinnovamento che viene dal paese e dalle donne, e in piena autonomia di elaborazione e di decisione legislativa;

b) a licenziare al più presto, e in tempo utile per le vicine elezioni amministrative, la legge di riforma elettorale per i comuni e le province;

c) ad accogliere il principio di una maggiore presenza delle donne nelle istituzioni nelle riforme elettorali ed istituzionali;

d) a studiare nuove forme di finanziamento dell'attività politica, basate sulla contribuzione volontaria, che, mentre riportano i partiti al rigoroso rispetto

della legalità e alla loro funzione propria, prevedano insieme il riconoscimento e il sostegno di forme di associazione politica diverse dai partiti, che si vanno oggi diffondendo nella nostra società e sono particolarmente presenti nel mondo delle donne;

e) a definire, nell'ambito del finanziamento della politica, regole certe delle modalità di svolgimento delle competizioni elettorali e dei loro costi, stabilendo tetti di spesa e limiti di agibilità dei mezzi di comunicazione, per assicurare a tutti i candidati e le candidate pari opportunità di rapporto con l'elettorato;

f) a indicare nuove regole per i rapporti tra politica e amministrazione, e tra amministrazione e attività sociali e produttive, per evitare abusi, sconfinamenti, intrecci perversi, in primo luogo assicurando una riforma della pubblica amministrazione che porti in primo piano responsabilità e capacità di decisione e di gestione;

g) ad avviare una razionalizzazione del modo di funzionare della Camera, centrata sull'efficienza dell'istituzione e sulla responsabilità di ciascuno, per metterla nelle condizioni di svolgere il suo lavoro e di assolvere il suo importantissimo ruolo così da misurare sui fatti concreti e sui concreti contenuti del suo operare un corretto rapporto di rappresentanza.

(6-00025) « Biricotti Guerrieri, Beebe Tarantelli, Breda, Camoirano Andriollo, Silvia Costa, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Fincato, Finocchiaro Fidelbo, Fronza Crepaz, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Ingraio, Lorenzetti Pasquale, Moioli, Mancina, Masini, Montecchi, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Pollastrini, Rinaldi, Sangiorgio, Sanna, Sartori, Sbarbati Carletti, Serafini, Gianna Serra, Thaler Ausserhofer, Trupia, Turco, Vigneri, Zanferrari Ambroso ».

(16 marzo 1993).

La Camera,

espressione della volontà popolare, facendosi carico del malessere della società e della coscienza civile per la caduta dei valori e la degenerazione dei comportamenti;

consapevole che il recupero della moralità della politica è obiettivo fondamentale per superare l'attuale situazione di crisi;

ritenuto che tale condizione derivi soprattutto dalla divaricazione tra poteri e responsabilità e dalla progressiva degenerazione della pratica democratica favorita dal consociativismo e dalla crisi dei partiti;

considerato che il dibattito svoltosi in questi giorni in aula, e le stesse mozioni da cui è scaturito hanno evidenziato profonde esigenze riformatrici nonché numerose convergenze sulle iniziative legislative di cui si rende urgente l'esame e l'approvazione;

ritenuto che compito essenziale delle forze politiche e delle istituzioni sia quello di rispondere positivamente all'ansia di rinnovamento con iniziative penetranti sul terreno politico ed istituzionale, nel rispetto dell'autonoma iniziativa della magistratura e nella conferma del fondamentale equilibrio dei poteri;

considerate le mozioni presentate dai gruppi della DC, del PSI, del PSDI, del PLI, delle quali si assumono le diverse motivazioni culturali e politiche,

si impegna

a dedicare i suoi futuri lavori con spirito di fattiva solidarietà e collaborazione nelle Commissioni ordinarie o in Commissioni speciali per delineare le opportune riforme, per accelerare quelle già in corso di esame da approvare possibilmente prima della prossima sessione di bilancio, per i seguenti ambiti:

elettorale, considerato che, in alternativa alla proposta meramente demagogica e distruttiva dello scioglimento anticipato

delle Camere ogni radicale iniziativa di risanamento complessivo del paese passa per riforme istituzionali ed elettorali che incidano profondamente sui limiti e sulle degenerazioni del sistema in crisi;

finanziamento della politica, attraverso:

a) una revisione della legislazione attuale sul finanziamento ai partiti che, fatto salvo l'oggetto del quesito del referendum *ad hoc* previsto per il 18 aprile, riveda l'attuale sistema di finanziamento, affidandolo alle volontarie contribuzioni dei cittadini, mantenendo il contributo dello Stato per le campagne elettorali;

b) un più efficace controllo dei bilanci dei partiti;

c) una nuova disciplina di regolamentazione e contenimento delle spese elettorali;

d) il riconoscimento dello *status* giuridico dei partiti;

appalti, con l'approvazione rapida anche attraverso il ricorso alle procedure d'urgenza, di un nuovo testo legislativo;

immunità parlamentare, con l'approvazione di un nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione che si rifaccia ai testi discussi e approvati dalle Camere;

riassetto del sistema dei controlli sugli atti della pubblica amministrazione, attraverso:

a) l'istituzione di un osservatorio sull'attuazione amministrativa delle leggi e degli indirizzi al Governo da parte del Parlamento, approvando rapidamente il testo proposto dalla Giunta per il regolamento nella precedente legislatura;

b) la riforma del sistema dei controlli amministrativi anche per accrescere l'efficienza e la responsabilizzazione della pubblica amministrazione;

c) il potenziamento dei servizi ispettivi dei ministeri e delle regioni;

indennità parlamentare, prevedendo, come vuole la Costituzione una disciplina specifica e certa che garantisca, congiunta

ai servizi forniti dal Parlamento, autonomia agli eletti e possibilità di espletare pienamente il proprio mandato;

regolamentazione dei gruppi parlamentari attraverso una disciplina, in sintonia con il regolamento della Camera, che sia recepito da tutti i gruppi parlamentari;

ineleggibilità, recependo quanto previsto dal codice di autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati, approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia il 23 gennaio 1991 e revisione dei criteri di convalida degli eletti;

dichiarazione patrimoniale degli eletti e degli amministratori pubblici attraverso la previsione di:

a) sanzioni più efficaci per false dichiarazioni;

b) una autorità indipendente per l'accertamento della correttezza delle dichiarazioni patrimoniali stesse e dell'esistenza, eventuale, di illeciti arricchimenti di quanti hanno avuto responsabilità parlamentari, esecutive, giudiziarie o amministrative;

c) una indagine parlamentare sui modi e sulle forme del finanziamento della politica a partire dall'entrata in vigore della legge del 1974;

nomine negli enti pubblici e nelle società con capitale pubblico garantendo qualificazione professionale, autonomia di valutazione e di gestione e meccanismi di controllo più efficaci;

definizione dei codici di comportamento da parte dei parlamentari, dei magistrati ordinari e militari, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, degli avvocati e dei procuratori dello Stato e dei dirigenti della pubblica amministrazione;

definizione di una regolamentazione dei rapporti con i rappresentanti degli interessi economici e serie garanzie per renderne disinteressata e limpida la funzione (legge sulle *lobbies*);

ridefinizione del modello radiotelevisivo con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del servizio pubblico, attraverso l'approvazione di una normativa di controllo e di indirizzo che, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche, dello sviluppo proprietario, nonché del rispetto della legge *antitrust*, superi la legislazione vigente;

esaminare al più presto le conclusioni del dibattito in corso alla II Commissione permanente sullo stato della giustizia in Italia, affrontando nel contempo il tema della riforma dell'ordinamento giudiziario.

(6-00026) « Gerardo Bianco, La Ganga, Battistuzzi, Ferri ».

(16 marzo 1993).

DISEGNO DI LEGGE: S. 905. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 8, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA DERIVATA E DI CONTABILITÀ PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (2313)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382, ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440, nonché dell'articolo 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325.
3. I comuni, nell'ambito delle attività volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045, ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901, in società per azioni senza il vincolo della proprietà prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990.
4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo è tenuta a ratificare, nei 30 giorni successivi all'avvenuta esecutività, la delibera consiliare con la quale è disposta la trasformazione.
5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, è conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile, alla società per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La società per azioni derivante dalla trasformazione emetterà azioni del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma.
6. Le azioni della società di cui al comma 5 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. Il sindaco in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro 20 giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4.
8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprietà degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Alle costituite società per azioni verrà rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformità alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 8, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, terzo periodo, la parola: « secondo » è sostituita dalla seguente: « terzo »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2-ter. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia. »;

al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993 ».

All'articolo 2:

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142” ».

All'articolo 4:

al comma 10, dopo le parole: « di lire 80.000 milioni per l'anno 1992 », sono inserite le seguenti: « e di lire 75.000 milioni per l'anno 1993 »;

al comma 14, le parole da: « I comuni » fino a: « relative spese. » sono sostituite dalle seguenti: « Per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i

comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio adottano, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto. »;

al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sospensione non si applica altresì per i mutui autorizzati con la legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981 »;

dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

« 15-bis. Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere redistribuite dalla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « entrata in vigore », sono inserite le seguenti: « della legge di conversione »;

al comma 2:

nell'alinnea, le parole: « il 31 dicembre 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « la data di entrata in vigore del presente decreto » e dopo le parole: « per le maggiori somme » sono inserite le seguenti: « , anche a titolo di risarcimento danni per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria, »;

alla lettera c), le parole: « e ai sensi » sono sostituite dalle seguenti: « o rideterminate ai sensi » e sono aggiunte, in fine, le parole: « o di interesse pubblico ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. »; nell'ultimo periodo la parola: « operazioni » è sostituita dalla seguente: « alienazioni ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « delle giunte predette, » sono inserite le seguenti: « con riferimento all'ora di convocazione e alla

fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro nonché del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. - (Indennità di carica degli amministratori degli enti locali). - 1. Sono da considerare legittime le delibere relative all'adeguamento dell'indennità di carica degli amministratori degli enti locali, assunte tra un censimento e l'altro, che facciano riferimento alla popolazione residente nel comune, calcolata alla fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT ».

ART. 8-ter. - (Interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna ».

All'articolo 9:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è estesa anche alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio »;

al comma 3, sono soppresse le parole: « 100 per cento del ».

All'articolo 10:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 10, lettera e), le parole: « di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di lire 100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000 »;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« 12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone,

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in lire 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.

12-quater. I comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di lire 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: « dei comuni, delle province e delle comunità montane » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali » e dopo le parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente »; il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali. Nelle more dell'emanazione ai sensi del comma 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali.

1-ter. All'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime nè sospendono l'accreditamento di

somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge” ».

All'articolo 12:

al comma 13, le parole: « , nella misura di lire 900.000 e di lire 120.000 » sono sostituite dalle seguenti: « , nella misura di lire 500.000 e di lire 100.000 ».

al comma 16, secondo periodo, le parole: « per la parte versata da loro » sono soppresse.

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. - (Revisori dei conti). - 1. Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, previste all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono estese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli Istituti autonomi case popolari, agli Enti fiera, agli Automobile club italiani, alle aziende municipalizzate, alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai consorzi degli enti locali territoriali.

2. Al comma 8 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: “Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti” sono inserite le seguenti: “e nelle comunità montane”, e dopo le parole: “dal consiglio comunale” sono inserite le seguenti: “o dall'assemblea della comunità montana”.

ART. 12-ter. - (Differimento di termini di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). - 1. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993 ».

All'articolo 13, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: « di polizia mortuaria », sono aggiunte le seguenti: « ; nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 7, comma 1. »; la lettera b) è soppressa.

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « del decreto-legge n. 415 del 1989, », sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e dall'arti-

colo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è fissato al 31 dicembre 1993 ».

All'articolo 15, comma 3, le parole: « cinque mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « o con anzianità di servizio di anni 10 » sono sostituite dalle seguenti: « o con anzianità di servizio di almeno dieci anni, maturata al 5 marzo 1992 »;

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

« ART. 16-bis. - (Disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori e del personale degli enti locali). - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Il termine quinquennale di prescrizione e la non estensione agli eredi valgono anche per gli atti e i comportamenti anteriori all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali e pur se l'azione di responsabilità sia stata esercitata prima di tale data”.

ART. 16-ter. - (Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale). - 1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. - (Servizio di mensa nelle scuole). - 1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti

nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Il fondo ordinario per la finanza locale, di cui all'articolo 1, lettera a), è corrispondentemente aumentato per il 1994 delle somme di cui al presente comma. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. - (Gestione dell'ICI). - 1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalità di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ».

All'articolo 19:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali »;

al comma 1, la parola: « sostenere » *è sostituita dalla seguente:* « realizzare »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale ».

All'articolo 20, comma 1, dopo le parole: « ordinario e speciale » sono inserite le seguenti: « nonché con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. - (Calcolo delle anticipazioni di cassa). - 1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove più favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

All'articolo 21:

al comma 3, terzo periodo, le parole: « e cessano le azioni esecutive » sono sostituite dalle seguenti: « , sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive »;

al comma 4, terzo periodo, le parole: « Commissione centrale per la finanza locale » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione centrale per gli organici degli enti locali »;

il comma 9 è soppresso;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma ».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. - (Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali). - 1. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, è differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dell'estratto della deliberazione di dissesto.

2. I termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debito-

ria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per il versamento delle altre due rate semestrali è differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.

3. Per gli enti locali che abbiano già avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma 2 ».

All'articolo 23, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il personale collocato fuori ruolo è ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purché sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientra in organico occupando il relativo posto di ruolo ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« ART. 23-bis. - (Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza). - 1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per trasferimento di segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date del 1° gennaio e del 1° luglio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi di cui al comma 1 è formata da una commissione composta:

a) dal prefetto preposto alla direzione generale dell'amministrazione civile, che la presiede;

b) dal prefetto preposto alla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali;

c) da un professore universitario di materie giuridiche o economiche;

d) da un esperto in discipline amministrative;

e) da un sindaco designato dall'ANCI;

f) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di classe seconda;

g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, che esercita le funzioni di segretario della commissione.

4. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

5. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

6. Il personale di cui al comma 5 non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede.

7. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato ».

L'articolo 28 è soppresso.

All'articolo 29:

al comma 1, nell'alea, le parole: « e lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « , lire 400.000 milioni per l'anno 1993 e lire 325.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 »;

al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane).

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fogna-

ture, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7885 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinate, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.

7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

ARTICOLO 2.

(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane).

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale.

4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

ARTICOLO 3.

(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni).

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il 75 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989;

e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).

6. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

ARTICOLO 4.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali).

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo

le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 36.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 21;

c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno già estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'articolo 21;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma

1, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di novembre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, fissato dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è stabilito al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed all'articolo 21.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 è sostituito dal seguente: « Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani ».

10. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole: « alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal » sono sostituite dalle seguenti: « all'importo totalmente ammortizzabile con il ».

14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: « I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione. ».

15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992.

ARTICOLO 5.

(Ripartizione quote ICIAP versate all'erario).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del

decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990. ».

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 18.

ARTICOLO 6.

(Finanziamento degli espropri).

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, sono estese ai consorzi fra enti locali e si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12-bis del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria;

c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, relative ad opere pubbliche.

ARTICOLO 7.

(Utilizzo di somme a specifica destinazione).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

« 2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette operazioni. ».

ARTICOLO 8.

(Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali).

1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

ARTICOLO 9.

(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi).

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992.

2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni fiscali e tariffarie).

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al 25 per cento, purché con identica percentuale per tutti settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. È stabilito al 30 aprile 1992 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sarà dovuta alla misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21

dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di lire 10.000 ad un valore massimo di lire 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di lire 30.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

ARTICOLO 11.

(Esecuzione forzata a danno degli enti locali).

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.

ARTICOLO 12.

(Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private).

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per

il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera l), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di lire 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

« 5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a lire 200.000. ».

13. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 900.000 e di lire 120.000.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti per la parte versata da loro, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: « amministrazione », sono aggiunte le seguenti: « e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: « per gli anni 1989, 1990 e 1991 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 ».

19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

ARTICOLO 13.

(Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici).

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria »;

b) all'articolo 7, commi 1 e 3, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle altre: « sei mesi ».

ARTICOLO 14.

(Proroga dei termini).

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, del capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 15.

(Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali).

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

ARTICOLO 16.

(Personale non di ruolo a tempo indeterminato).

1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtù di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute

ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile o con anzianità di servizio di anni 10.

2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.

3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministrazioni e funzionari della responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

ARTICOLO 17.

(Servizio di mensa nelle scuole).

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

ARTICOLO 18.

(Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione di beni patrimoniali dello Stato).

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: « senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27 », sono sostituite con le altre: « nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27 ».

ARTICOLO 19.

(Programmi relativi allo sviluppo della cooperazione).

1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a sostenere programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione.

ARTICOLO 20.

(Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni).

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

ARTICOLO 21.

(Risanamento finanziario degli enti locali dissestati).

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esi-

stono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo — da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale — il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo — finanziato con il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) — è determinato nell'importo

massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commissione centrale per la finanza locale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale ecce-

dente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo.

ARTICOLO 22.

(Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti).

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « Cassa depositi e prestiti, avente » sono aggiunte le parole: « personalità giuridica, nonché »;

b) all'articolo 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: « g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione. »;

c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione. »;

d) all'articolo 11 il sesto comma è abrogato.

ARTICOLO 23.

(Collocamento fuori ruolo di segretari comunali).

1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, può disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del

1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonché di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene né in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.

4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 è abrogato.

ARTICOLO 24.

(Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo).

1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1-B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-A ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati segretari generali di classe 1-A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, già adottati ai sensi dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342.

ARTICOLO 25.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale

della protezione civile, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

ARTICOLO 26.

(Fondi per la gestione dell'EFIM).

1 Per far fronte alle più urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 18 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 27.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana).

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

ARTICOLO 28.

(Interventi per Roma Capitale).

1. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1992 sono conservate nel conto medesimo per essere utilizzate nell'anno 1993.

2. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso dell'anno 1990, in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993.

ARTICOLO 29.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 14, comma 1, 26, 27 e 28, valutato in lire 25.383.587 milioni per l'anno 1992 e lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e, da ultimo, dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1590, 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 15.719.000, 91.000, 6.444.600 e 1.066.400;

c) quanto a lire 322.587 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilità per lo stesso anno, del capitolo 5970 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 66.000, dei capitoli 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rispettivamente, per milioni di lire 31.218, 178.425 e 944, dei capitoli 5106, 5108 e 8047 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente, per milioni di lire 40.500, 500 e 2.000, e del capitolo 1607 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per milioni di lire 3.000;

d) quanto a lire 140.000 milioni — di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) — a carico delle disponibilità, per lo stesso anno, dei capitoli 1592 e 7234 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 60.000 e 80.000;

e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 25.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 30.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

5-bis. La sospensione prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 30 settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli oneri alla Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1° gennaio 1995.

1. 1.

La Commissione.

ART. 4.

Al comma 8, sostituire le parole: all'espletamento delle procedure di mobilità con le seguenti: al compimento degli adempimenti a carico del comune ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, per l'espletamento delle procedure di mobilità.

4. 1.

Solaroli, Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori, Silvio Mantovani, Sitra, Voza, Lettieri, Soriero.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi inoltre i mutui previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

4. 3.

Renato Albertini, Bergonzi, Crucianelli, Marino, Guerra.

Al comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono altresì esclusi dalla sospensione i mutui previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 1. All'onere derivante dall'attuazione di queste esclusioni si fa fronte mediante riduzione di 160 miliardi di lire dalle disponibilità in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993.

4. 2.

Solaroli, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Campatelli.

Al comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'esclusione dei mutui previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 cessa dal 30 giugno 1993. Il rimborso degli oneri alla Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1° gennaio 1995.

4. 4.

Solaroli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — (Contributi per interventi di riassetto territoriale). — 1. Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 5.000 milioni per i

medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente.

4. 01.

Viscardi, Gelpi, Torchio.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Pasetto.

Al comma 1, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: i quali provvedono a loro volta al rimborso di detta quota nei confronti dei cittadini, in percentuale, nella misura relativa al versamento dagli stessi effettuato.

5. 2.

Pasetto.

ART. 8-bis.

Sopprimerlo.

8-bis. 1.

Asquini, Arrighini, Latronico, Ostinelli.

ART. 9.

Sopprimere il comma 2.

9. 1.

Pasetto.

Sopprimere il comma 3.

9. 2.

Pasetto.

ART. 10.

Sopprimere il comma 2.

10. 9.

Pasetto.

Sopprimere il comma 3.

* 10. 10.

Pasetto.

Sopprimere il comma 3.

* 10. 1.

Asquini, Latronico, Arrighini, Ostinelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 1992 con le seguenti: Per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: È stabilito al 30 aprile 1992 con le seguenti: È stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993.

10. 21.

La Commissione.

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: alla percentuale di inflazione rilevata dall'ISTAT.

10. 2.

Asquini, Latronico, Ostinelli, Arrighini.

<i>Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.</i>		<i>Sopprimere il comma 9.</i>	
10. 3.	Latronico, Arrighini, Frontini, Ostinelli, Asquini, Padovan, Flego, Farassino.	10. 16.	Pasetto.
<i>Sopprimere il comma 5.</i>		<i>Al comma 9, sostituire le parole: lire 50 con le seguenti: lire 20.</i>	
10. 11.	Pasetto.	10. 17.	Pasetto.
<i>Sostituire il comma 5 con il seguente:</i>		<i>Sopprimere il comma 10.</i>	
5. L'aliquota IVA normale è applicata per il gas metano su tutto il territorio dello Stato; le agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abolite.		* 10. 18.	Pasetto.
10. 4.	Asquini, Latronico, Arrighini, Ostinelli.	<i>Sopprimere il comma 10.</i>	
<i>Sopprimere il comma 6.</i>		* 10. 5.	Asquini, Latronico, Arrighini, Ostinelli.
10. 12.	Pasetto.	<i>Sostituire il comma 10 con il seguente:</i>	
<i>Al comma 6, sostituire le parole: lire 50 con le seguenti: lire 20.</i>		10. I comuni possono istituire, su tutti gli atti, un diritto di segreteria di un massimo pari al doppio del mero costo del materiale necessario agli atti stessi, arrotondabile alle mille lire superiori. I comuni, qualora già esigessero diritti di importo superiore, debbono adeguarsi en- tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto.	
10. 13.	Pasetto.	10. 6.	Asquini, Latronico, Arrighini, Ostinelli.
<i>Al comma 7, sostituire le parole: mas- sima consentita con le seguenti: minima applicabile.</i>		<i>Sopprimere i commi 11 e 12.</i>	
10. 14.	Pasetto.	10. 19.	Pasetto.
<i>Sopprimere il comma 8.</i>		<i>Sopprimere il comma 11.</i>	
10. 15.	Pasetto.	10. 7.	Asquini, Ostinelli, Latronico, Ar- righini.

Sopprimere i commi 12-ter e 12-quater.

10. 8.

Asquini, Arrighini, Ostinelli, Latronico.

Dopo il comma 12-quater aggiungere il seguente:

12-quinquies. Le aree di piani di edilizia economica e popolare e di piani di insediamenti produttivi concesse in diritto di superficie sono escluse dall'obbligo di autodenuncia e versamento dell'imposta del 5 per cento prevista dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202.

10. 20.

Solaroli, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Campatelli.

ART. 11.

Sopprimerlo.

* 11. 1.

Asquini, Arrighini, Latronico, Ostinelli.

Sopprimerlo.

* 11. 2.

Pasetto.

**SUBEMENDAMENTO
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 11. 01**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occor-

renti per la organizzazione e la gestione della banca di cui al comma 1.

0. 11. 01. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali).

1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.

2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:

a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;

b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberanti e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;

c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.

3. Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con l'ANCI, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta le disposizioni occorrenti per la organizzazione e gestione della banca di cui al comma 1.

11. 01.

Mensurati.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni sulla trasparenza).

1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti concorso, nonché per le concessioni di costruzioni e gestioni, relativi alla esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a lire 75 milioni e di forniture di beni e servizi se di importo superiore a 20 milioni indetti da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e gratuito inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente o altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di annullamento delle gare.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio, nonché gli eventuali

casi di esclusione dagli obblighi di cui al comma 1, i quali potranno essere previsti limitatamente alle fattispecie in cui sussistono ragioni di eccezionale urgenza, comunque documentate dai competenti organi tecnici. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da sei membri in rappresentanza, rispettivamente del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANCI, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPSEL). La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

5. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete informativa telematica dell'ANCI e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le predette camere di commercio.

6. Al fine di realizzare la pubblica conoscenza dell'anagrafe degli amministratori locali, nonché della loro posizione reddituale, è istituita una banca dati inserita nella rete informativa telematica dell'ANCI.

7. Il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCCEM e la CISPSEL, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvederà a disciplinare le modalità di attuazione, nonché le misure atte a garantire la completezza e l'aggiornamento delle informazioni, della banca dati di cui al comma 6.

8. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle province e alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle province e alle comunità montane in rela-

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 MARZO 1993

zione al servizio informativo telematico è effettuata d'intesa anche con l'UPI e l'UNCCEM.

11. 02.

Mensurati.

ART. 12.

Sopprimere il comma 1.

12. 5.

Pasetto.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

12. 6.

Pasetto, Parigi.

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

12. 7.

Pasetto, Parigi.

Sopprimere il comma 3.

12. 8.

Pasetto, Parigi.

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

12. 9.

Pasetto, Parigi.

Sopprimere il comma 4.

12. 10.

Pasetto, Parigi.

Al comma 4, sostituire le parole: 40.500 milioni con le seguenti: 20.000 milioni.

12. 12.

Pasetto, Parigi.

Al comma 4, sostituire le parole: per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il 20 per cento con le seguenti: e per il quaranta per cento.

12. 11.

Pasetto, Parigi.

Sopprimere il comma 5.

12. 13.

Pasetto, Parigi.

Sopprimere il comma 11.

12. 1.

Asquini, Latronico, Arrighini, Ostinelli.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale è fissato in lire 50.000 per le ditte di qualunque categoria.

12. 2.

Asquini, Latronico, Arrighini, Ostinelli.

Al comma 11, sostituire le parole: lire 250.000 con le seguenti: lire 50.000.

12. 3.

Asquini, Latronico, Ostinelli, Arrighini.

Al comma 13, sostituire le parole da: rispettivamente sino alla fine del comma con le seguenti: nella misura di lire 25.000.

12. 4.

Asquini, Latronico, Arrighini, Ostinelli.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-quater.

(Norme sulla redazione di documenti contabili).

1. A partire dal 31 dicembre 1992 la relazione illustrativa allegata al conto

consuntivo dei comuni e delle province prevista dal comma 7 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve riportare, in apposito quadro allegato, un raffronto del quinquennio precedente formato da indicatori finanziari relativi alla composizione delle entrate, alla struttura delle spese, agli investimenti ed ai relativi flussi temporali. Idonei schemi di rilevazioni economiche sulla gestione dei servizi devono essere allegati per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. I prospetti di raffronto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale certificatori e revisori enti locali (ANCREL).

2. A partire dal bilancio consuntivo 1993, lo schema di bilancio, corredato da appropriati indicatori ed elaborato in una sintesi acquisibile sul piano valutativo dai cittadini e dagli utenti, è approvato con proprio decreto dal Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria. Lo schema sostituisce, per tutti gli enti obbligati, le pubblicazioni dei bilanci previste dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. L'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria è incaricato di vigilare sull'osservanza delle precizioni relative alla pubblicazione dei bilanci.

14. 01.

Solaroli, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Campatelli.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole da: 50 ore mensili fino a: 70 ore mensili con le seguenti: 10 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 15 ore mensili.

15. 1.

Asquini, Ostinelli, Latronico, Arighini.

ART. 16.

Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche di personale di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con oneri di spesa a carico delle amministrazioni. In attesa degli adempimenti di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i contratti di cui sopra sono prorogati.

16. 1.

Maria Antonietta Sartori,
Gianna Serra, Turci, Sitra,
Solaroli.

ART. 16-bis.

Dopo l'articolo 16-bis aggiungere il seguente:

ART. 16-ter.

(Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, ad eccezione direttamente connessi alla mobilità volontaria e d'ufficio, non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli enti locali di cui al comma 1 danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 MARZO 1993

dal ricevimento della predetta comunicazione il dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine l'ente locali può avviare le procedure di assunzione.

16-bis. 01 (Nuova formulazione).

Governo.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1.

Pasetto, Parigi.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1.

Pasetto, Parigi.

ART. 21.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Il personale eccedente, anche a seguito delle ristrutturazioni conseguenti alle previsioni gestionali dei servizi pubblici, ai sensi degli articoli 22, 25 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è posto in ruolo soprannumerario presso la regione con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. La regione entro il termine di sessanta giorni ne dispone l'assegnazione agli enti nell'area provinciale di provenienza del personale. Sono fatti salvi, anche nella nuova collocazione, i diritti economici e normativi maturati, o all'atto della maturazione, previsti dai regolamenti di recepimento degli accordi di lavoro dei dipen-

denti del comparto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

21. 1.

Maria Antonietta Sartori,
Gianna Serra, Turci, Sitra,
Solaroli.

ART. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dizione « personale » contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicabilità delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

22. 1.

Governo.

ART. 26.

Sopprimerlo.

* 26. 1.

Asquini, Latronico, Arrighini,
Ostinelli.

Sopprimerlo.

* 26. 2.

Pasetto, Parigi.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27. 1.

Latronico, Arrighini, Frontini,
Ostinelli, Asquini, Padovan,
Flego, Farassino.

DISEGNO DI LEGGE: S. 692. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA CREAZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DELLO SVILUPPO (IDLI), FATTO A ROMA IL 5 FEBBRAIO 1988 (APPROVATO DAL SENATO) (2239)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2239, NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 16 marzo 1993.**

Antoci, Giorgio Carta, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Matulli, Sacconi, Zarro.

(alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Antoci, Bonato, Giorgio Carta, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Matulli, Sacconi, Thaler Ausserhofer, Zarro.

Trasmissione dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 940. — OCCHETTO ed altri; ZANONE ed altri; FINI ed altri; SEGNI ed altri; NOVELLI; PANNELLA ed altri; CIAFFI ed altri; MUNDO ed altri; LA GANGA ed altri; TISCAR ed altri; PATRIA ed altri; BOSSI ed altri; BOATO ed altri; LA MALFA ed altri; SIGNORILE; MENSORIO; FERRI ed altri; MASTRANTUONO; TASSI: « Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale » (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677-B).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato ABBRUZZESE per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 480, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 40 dello stesso codice e all'articolo 20, primo comma, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) (doc. IV, n. 226);

nei confronti del deputato NENCINI per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale; 6 e 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (violazione delle norme in materia di disciplina della propaganda elettorale) e nei confronti del deputato TISCAR per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale; 6 e 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (violazione delle norme in materia di disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 227);

nei confronti del deputato BIANCO Vincenzo per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV, n. 228).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Comunicazione di nomina ministeriale.

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia ».

Tale comunicazione è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 marzo 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse dal ministro dei trasporti in data 25 febbraio e 1° marzo 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 13 marzo 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, la relazione — per la parte di sua competenza — sull'attuazione della legge stessa per l'anno 1992 (doc. LI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 26 febbraio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa dell'11 febbraio 1993.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1992 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 9 marzo 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Moio della Civitella (Salerno), Sulmona (L'Aquila), Arcade (Treviso), San Marco in Lamis (Foggia), Artogne (Brescia), Ogliastro Cilento (Salerno), Terni e Solopaca (Benevento).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annunzio di una risoluzione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*allegato A* ai resoconti della seduta del 15 marzo 1993, pagina 3252, prima colonna, righe dalla ventinovesima alla trentaduesima, deve leggersi: « PATUELLI e DALLA VIA: "Norme per la cessazione dell'attività della RIBS SpA (Risanamento industria bieticola saccari-

fera)" (2395) » e non « PATUELLI e DALLA VIA: "Norme per la cessione dell'attività della RIBS SpA (Risanamento industria bieticola saccarifera)" (2395) », come stampato.

Nell'*allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 marzo 1993, pagina 3241, seconda colonna, prima riga, dopo le parole: « agli articoli » devono ritenersi aggiunte le seguenti: « 81, capoverso, del codice penale, »; alla quinta riga, dopo le parole: « partiti politici » deve ritenersi aggiunta la seguente: « continuata »; alla dodicesima riga, dopo le parole: « agli articoli » devono ritenersi aggiunte le seguenti: « 81, capoverso, del codice penale, »; alla sedicesima riga, dopo le parole: « partiti politici » deve ritenersi aggiunta la seguente: « continuata ».

